

Bonus 150 euro

circolare INPS n. 116 del 2022-messaggio INPS n.3806

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 con cui detta le istruzioni operative per l'erogazione del bonus nel LUL di novembre 2022.

Il D.L. n. 144 del 2022, il Decreto “*Aiuti ter*” ha previsto il riconoscimento in automatico, per il tramite i datori di lavoro, di una nuova indennità *una tantum* (nuova rispetto a quella dei 200 euro) in favore di determinate categorie di soggetti.

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.L. n. 144 del 2022, l'indennità è di importo pari a 150 euro e spetta ai lavoratori dipendenti, settore sia privato che pubblico, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che non abbiano percepito un'altra indennità equipollente. L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, non rileva ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, sequestrabile, né pignorabile.

Tale indennità è rivolta ai lavoratori dipendenti che abbiano una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non superiore a 1.538 euro. L'erogazione avviene unitamente alla retribuzione ordinaria erogata nella competenza del mese di novembre 2022, con esposizione esplicita nel relativo LUL in favore di tali categorie di lavoratori:

- 1) lavoratori dipendenti;
- 2) lavoratori stagionali, intermittenti, somministrati;
- 3) co.co.co.;
- 4) dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata;
- 5) lavoratori dello spettacolo;
- 6) dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

È giusto rammentare che il lavoratore sia tenuto a presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione nella quale venga esplicitato di non essere titolare di altre prestazioni, quali pensioni, o se si è percettori di reddito di cittadinanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, commi 1 e 16 del decreto *Aiuti ter*.

L'indennità deve essere erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro da verificare in denuncia contributiva all'elemento “RetribTeorica” di “DatiRetributivi”.

Le somme erogate con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 sono portate a conguaglio dal datore di lavoro con la denuncia UniEmens, che sarà trasmessa telematicamente entro il 31 dicembre 2022.

In presenza di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell'INPS, l'indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell'ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell'Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

L'indennità *una tantum* spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e spetta nella misura di 150 euro, anche qualora il lavoratore abbia un contratto a tempo parziale.

Qualora dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la già menzionata indennità di 150 euro, l'INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente. L'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso dunque in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati.

L'INPS, a domanda, erogherà altresì l'indennità *una tantum* ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che hanno svolto la prestazione nell'anno 2021 per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

Con la retribuzione di novembre 2022 i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti.

Infatti, il pagamento da parte dell'INPS sarà residuale a domanda in favore unicamente dei lavoratori che non abbiano già percepito l'indennità nel mese di novembre 2022, nel caso in cui sia spettante.

L'erogazione dell'indennità *una tantum* da parte dei datori di lavoro, genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile:

A) Flusso UniEmens

Nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, il datore di lavoro indicherà, all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "InfoAggcausaliContrib", i seguenti elementi:

- "CodiceCausale" "L033";
- "IdentMotivoUtilizzoCausale" "N";
- nell'elemento "AnnoMeseRif" "2022/11";

- nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif" l'importo da recuperare.

B) Sezione PosPA del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell'indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di novembre 2022 l'elemento "RecuperoSgravi" indicando:

- nell'elemento "AnnoRif" l'anno 2022;
- nell'elemento "MeseRif" il mese 11;
- nell'elemento "CodiceRecupero" il valore "44";
- nell'elemento "Importo" l'importo da recuperare pari a 150 euro.

C) Sezione PosAgri del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022, nelle denunce "PosAgri" del mese di riferimento delle competenze di novembre 2022, valorizzeranno in "DenunciaAgriIndividuale" l'elemento "TipoRetribuzione" con il "CodiceRetribuzione" "X"

Per gli elementi "TipoRetribuzione" che espongono il già menzionato "CodiceRetribuzione" "X" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento "Retribuzione" con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

Il codice retribuzione "X" può essere valorizzato esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato, stante l'inapplicabilità dell'istituto della compensazione per gli operai agricoli a tempo determinato.

Oltre a ciò, l'INPS, con il messaggio n. 3806 del 2022, rende disponibile un modello da utilizzare come fac-simile per le autocertificazioni che devono essere presentate dai lavoratori dipendenti, al fine di ottenere dal datore di lavoro l'indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro, previsto dal Decreto Aiuti *ter* unitamente alle retribuzioni di competenza del mese di novembre 2022.

È opportuno rammentare che il bonus 150 euro *una tantum* sarà erogato in busta paga a novembre ai lavoratori dipendenti (senza bisogno di fare domanda ma con autocertificazione al datore di lavoro); con pagamento diretto dall'INPS per i lavoratori domestici e i lavoratori agricoli a termine, in virtù di quanto disposto dall'art. 19 del D.L. n. 144 del 2022.

La procedura operativa consta di alcune fasi: quella di accertamento dei requisiti di spettanza e quella della raccolta delle autocertificazioni da parte dei lavoratori dipendenti, sulla base del Fac simile di seguito allegato:

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Io sottoscritto/a

Cognome Nome
.....

Nato/a il..... a prov..... CF
.....

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso
_____, codice fiscale (p.IVA)

_____,

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del D.L. n. 144/2022

DICHIARO

-di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

- di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;

- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;

- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data Firma.....